1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 marzo 2023** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE

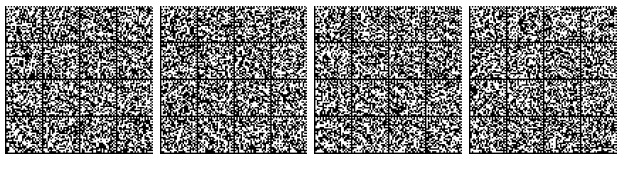

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **38.** Ordinanza 6 febbraio - 9 marzo 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Straniero - Immigrazione - Norme della Regione Siciliana - Programmazione e gestione delle politiche di accoglienza - Monitoraggio dei relativi interventi nel territorio - Promozione della relativa formazione e aggiornamento - Adozione di un Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione - Promozione dell'azione dei comuni per l'assistenza e prima accoglienza - Istituzione dell'elenco regionale dei mediatori culturali - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di immigrazione e di diritto di asilo, nonché dei principi fondamentali nella materia concorrente delle professioni - Successiva rinuncia, in mancanza della costituzione della resistente - Estinzione del processo.

– Legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 20, artt. 3, comma 2, lettere *c)* e *d)*, 6, 7, comma 2, lettera *d)*, 13 e 14, comma 3, lettera *a)*.

– Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere *a)* e *b)*, e terzo. . . . . *Pag.* 1

N. **39.** Ordinanza 23 febbraio - 9 marzo 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Straniero - Immigrazione - Violazione delle misure alternative al trattenimento in un centro di permanenza per i rimpatri (CPT) disposte dal questore (nel caso di specie: obbligo di firma) - Previsione di una multa da 3.000 a 18.000 euro - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa nonché dei principi di proporzionalità e gradualità della pena - Manifesta infondatezza delle questioni.

– Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1-*bis*.

– Costituzione, artt. 3 e 24. . . . . *Pag.* 4

N. **40.** Sentenza 11 gennaio - 10 marzo 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura e zootecnia - Indicazioni geografiche e denominazioni di origine - Strutture di controllo delle produzioni agricole e alimentari protette (DOP o IGP) - Inadempienze alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario - Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria «di euro cinquantamila», anziché «da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro» - Illegittimità costituzionale *in parte qua.*

– Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, art. 4, comma 1, primo periodo.

– Costituzione, art. 3, in combinato disposto con gli artt. 42 e 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1. . . . . *Pag.* 6

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **4.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 febbraio 2023 (della Regione Toscana).

Istruzione - Bilancio e contabilità pubblica - Legge di bilancio 2023 - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni - Definizione dei predetti criteri, su base triennale, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente l'anno scolastico di riferimento - Previsione che, ai fini dell'accordo, lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza unificata entro il 15 aprile - Previsione che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, sulla base di criteri specificamente individuati, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno - Previsione che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal predetto decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno e che gli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato - Norma transitoria per l'anno scolastico 2023-2024 e criteri di determinazione del contingente organico per i successivi anni scolastici - Destinazione dei risparmi di spesa in un fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

– Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), art. 1, comma 557, nella parte in cui introduce i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies* nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, e comma 558. ..... Pag. 15

N. **5.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 febbraio 2023 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Bilancio e contabilità pubblica - Tributi - Norme della Regione Veneto - Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2007 - Previsione che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonché da ravvedimento operoso a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 2011 - Previsione che i proventi derivanti dalle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario, nonché da ravvedimento operoso a seguito dell'attività di controllo sostanziale da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria, concernenti l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, siano riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

– Legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023), art. 10. ..... Pag. 25

N. **25.** Ordinanza del Tribunale di Roma dell'11 gennaio 2023

Processo civile - Procedimento cautelare uniforme - Procedimenti di istruzione preventiva - Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite - Provvedimento di rigetto dell'istanza - Possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza di rigetto - Mancata previsione.

– Codice di procedura civile, artt. 669-*quaterdecies* e 695. ..... Pag. 29

N. **26.** Ordinanza della Corte di cassazione del 17 gennaio 2023

Edilizia e urbanistica - Proprietà - Trasferimento di alloggi costruiti dallo Stato - Previsione che non contempla la cessione gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai Comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge n. 776 del 1980, come convertito.

– Decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, art. 21-*bis*, comma 1, primo periodo. ..... Pag. 35

N. **27.** Ordinanza del Tribunale di Lucca del 23 novembre 2022

Impiego pubblico - Trattamento economico - Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale - Previsione che, anche in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, come convertito, limita l'attribuzione di una quota di tali diritti, spettanti all'ente locale, ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali.

– Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, art. 10, comma 2-*bis*, anche in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo. ..... Pag. 42

N. **28.** Ordinanza del Tribunale di Firenze del 30 gennaio 2023

Reati e pene - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi - Previsione che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture relative ai trasporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e al contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto rivolto per iscritto dall'organo accertatore, la cui trasgressione comporta un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione che, nei casi di reiterazione delle suddette condotte, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente specificate nel provvedimento - Previsione, in caso di violazione del divieto, della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno.

– Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, artt. 9, comma 1, e 10, commi 1 e 2. ..... Pag. 46

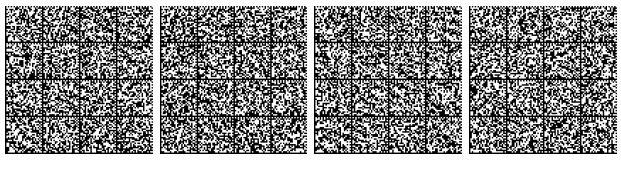

dunque la norma non assolve una funzione «perequativa», bensì è tale da determinare un'irragionevole disparità di trattamento fra i segretari comunali e provinciali, quindi un'irragionevole difformità in grado di inficiare la progressione in carriera dei lavoratori pubblici, così violando i principi di cui all'art. 97 della Costituzione;

la norma censurata si palesa disomogenea rispetto al contenuto del decreto-legge n. 90 del 2014 diretto a intervenire in tema di «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», mancando una situazione di necessità e di urgenza tale da giustificare l'utilizzo da parte del legislatore della decretazione di urgenza per introdurre — in sede di conversione — la norma in esame.

Ritenuto, conclusivamente e in presenza dei presupposti della rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, che sia necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-*bis*, decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni in legge n. 114 del 2014.

P.Q.M.

*Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2-*bis *del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014 per violazione degli articoli 3, sia sotto il profilo dell'uguaglianza che della ragionevolezza, 36, 97 e 77 della Costituzione nei termini che seguono:*

nella parte in cui tale norma, anche in combinato disposto con il comma 1, limita l'attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all'ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali;

sospende il presente procedimento;

*dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare, nei termini sopra indicati, l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 2-*bis*, anche in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114/2014 per violazione degli articoli 3, sia sotto il profilo dell'uguaglianza che della ragionevolezza, 36, 97 e 77 della Costituzione;*

dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

manda la cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Lucca, 23 novembre 2022

Il giudice: MANFREDINI

23C00046

N. **28**

Ordinanza del 30 gennaio 2023 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di P. G.

Reati e pene - Misure a tutela del decoro di particolari luoghi - Previsione che chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture relative ai trasporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria e al contestuale ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto rivolto per iscritto dall'organo accertatore, la cui trasgressione comporta un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria - Previsione che, nei casi di reiterazione delle suddette condotte, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente specificate nel provvedimento - Previsione, in caso di violazione del divieto, della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno.

– Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, artt. 9, comma 1, e 10, commi 1 e 2.

TRIBUNALE DI FIRENZE

PRIMA SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott. Franco Attinà, nel procedimento sopra indicato a carico di:

A) P. G. — (...) — nato in.... il...., cittadino italiano; elettivamente dom.to presso l'avv. Costanza Brusa del foro di Firenze (elezione e accettazione nel verbale CC Firenze Peretola del 5 aprile 2020, affog. 10):

detenuto per altra causa, rinunciante a comparire;

difeso dall'avv. di ufficio Costanza Brusa del foro di Firenze (nomina nel verbale CC Firenze Peretola del 5 aprile 2020, affog. 10);

imputato dci seguenti reati:

del reato p. e p. dall'art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14 del 2017 perché non osservava il provvedimento n. ... emesso dal questore della Provincia di Firenze in data .... notificato l'.... per motivi di sicurezza pubblica, *ex* art. 10, decreto-legge n. 14/2017, con cui gli si vietava di accedere per un periodo di mesi sei ai luoghi della stazione di Santa Maria Novella, via Valfonda, via Alemanni e piazza della Stazione.

In... il.... sentite le parti:

premesso che:

con decreto del Pm dell'8 marzo 2021 G. P. era citato a giudizio per il reato sopra indicato (inizialmente qualificato *ex* art. 650 c.p., imputazione poi modificata all'udienza del 31 gennaio 2022 allorché era contestata espressamente la norma dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017);

nelle udienze del 7 marzo 2022, del 9 maggio 2022 e del 14 novembre 2022 si svolgeva l'istruttoria (audizione di un teste di P.G. e acquisizione di documentazione); all'esito le parti illustravano le rispettive conclusioni (il PM chiedeva la condanna dell'imputato alla pena di mesi sette di arresto; la Difesa chiedeva l'assoluzione);

all'udienza odierna, cui il processo era rinviato per eventuali repliche, le parti vi rinunciavano;

rilevato che:

A) con provvedimento del.... il Questore di Firenze vietava a G. P. — per la durata di mesi sei dalla data della relativa notifica — di accedere alla Stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, primo piano e piano sotto terra, via Valfonda, via Alemanni, piazza della Stazione;

il provvedimento era motivato dal fatto che in tre occasioni — in data....., — il P. ...., soggetto gravato da precedenti di polizia per numerosi reati,. era stato oggetto di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, d.l. n. 14/2017 e contestuale ordine di allontanamento perché stava impedendo l'accessibilità e la fruizione di infrastrutture del servizio pubblico dci trasporti; si riteneva inoltre che dalle condotte poste in essere dal P. potesse derivare un pericolo per la sicurezza;

il provvedimento era notificato al P. in data....;

B) sono stati acquisiti verbali di accertamento c contestazione e gli ordini di allontanamento del...., del.... e del....; da tali atti risulta che in tali date il prevenuto, in violazione dei divieti di stazionamento, mendicava con atteggiamento insistente e fastidioso avvicinando le persone intente ad acquistare i titoli di viaggio presso le emettitrici automatiche, così impedendo la regolare fruizione delle stesse e in generale dell'area interna della stazione di Firenze Santa Maria Novella (... e ...), o chiedeva insistentemente denaro agli utenti della citata stazione sulla scalinata di accesso alla medesima così impedendo la fruizione e l'accessibilità all'area interna di predetta infrastruttura (...);

C) in data ... i Carabinieri, nell'ambito di un ordinario giro di controllo, rinvenivano l'imputato in piazza della Stazione, nel piazzale antistante lo scalo ferroviario di Firenze Santa Maria Novella; il prevenuto in quel momento non stava facendo alcunché; il carabiniere autore del controllo in sede di testimonianza ha riferito che le condizioni in cui il P. versava facevano trasparire come si trattasse di un soggetto che viveva per strada; in ordine alla propria presenza sul posto, l'imputato non forniva alcuna giustificazione;

D) il prevenuto ha dunque violato il provvedimento del Questore del... accedendo, nonostante il divieto impostogli, al piazzale della stazione di Firenze Santa Maria Novella;

E) il fatto deve qualificarsi ai sensi della previsione specifica di cui all'art. 10, d.l. n. 14/2017 e non ai sensi dell'art. 650 c.p. originariamente indicato in imputazione (che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità ha carattere residuale);

F) quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato relativamente al reato in questione, pare però necessario il pronunciamento della Corte costituzionale in ordine alla legittimità costituzionale delle norme di cui agli articoli 9, commi 1 e 10, commi 1 e 2, d.l. n. 14/2027;

ciò premesso,

OSSERVA

1. Rilevanza della questione

1.1 G. P. era destinatario di un provvedimento del Questore di Firenze, con cui — ai sensi dell'art. 10, d.l. n. 14/2017 — gli si vietava di accedere ad alcune aree cittadine e in particolare alla stazione di Santa Maria Novella, al relativo piazzale e alle vie immediatamente limitrofe.

Il provvedimento era motivato sulla base di tre precedenti episodi del..., del... e del..., in cui il prevenuto era stato sanzionato dalla Polizia ferroviaria e dalla Polizia municipale *ex* art. 9, d.l. n. 14/2017 perché, violando gli obblighi di stazionamento e occupazione degli spazi della citata stazione ferroviaria, aveva impedito la regolare accessibilità e fruizione delle aree della stazione stessa, chiedendo insistentemente denaro alle persone intente ad accedere alla stazione stessa o a fruire dei relativi servizi di biglietteria automatica.

Sulla base di tali risultanze e ritenendo sussistente un pericolo per la sicurezza, anche in ragione dci precedenti del P. ..., il Questore vietava allo stesso l'accesso ai citati luoghi per un periodo di sei mesi.

Il provvedimento era regolarmente notificato.

1.2 Nel periodo in cui perdurava il divieto l'imputato era rinvenuto all'interno del piazzale della Stazione, in violazione quindi del provvedimento del Questore. Sussisterebbe quindi il reato in contestazione.

1.3 Tuttavia, ove sopravvenisse la dichiarazione d'incostituzionalità delle disposizioni *ex* art. 9, comma 10, d.l. n. 14/2017, e cioè della normativa che dà fondamento al potere del Questore di adottare la misura di prevenzione la cui inosservanza è oggetto di accertamento nel giudizio principale, ciò varrebbe a «porre nel nulla» la misura medesima, con conseguente ricaduta sulla sussistenza o meno del reato (in tal senso, da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 2 del 2023).

2. Il quadro normativo

Pare opportuno preliminarmente procedere ad una breve ricognizione del quadro normativo.

Il decreto-legge n. 14/2017 («Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città», c.d. decreto Minniti), come convertito con la legge n. 48/2017, agli articoli 9 e 10 ha previsto nuove «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi».

In particolare, l'art. 9, comma 1 prevede che chiunque ponga in essere condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture relative ai trasporti, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria. Inoltre, contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto (l'art. 10, comma 1 specifica che l'efficacia di detto allontanamento cessa dopo 48 ore e che la violazione dello stesso comporta un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria).

L'art. 9, comma 2, d.l. n. 14/2017 prevede che il provvedimento di allontanamento di cui all'art. 9, comma 1 è adottato altresì nei confronti di chi — nelle stesse aree di cui all'art. 9, comma 1 (infrastrutture ferroviarie, marittime, ecc. e relative pertinenze) — commetta gli illeciti di cui agli articoli 688 c.p. (ubriachezza), 726 c.p. (atti contrari alla pubblica decenza), 29 decreto legislativo n. 114/1998 (commercio abusivo), 7, comma 15-*bis* CdS (attività di parcheggiatore abusivo), 1-*sexies*, d.l. n. 28/2003 (vendita senza autorizzazione di biglietti di accesso a manifestazioni sportive).

L'art. 9, comma 3 prevede che i regolamenti di Polizia urbana possano individuare aree urbane particolari (su cui insistono presidi sanitari, scuole, mercati, ecc.) alle quali altresì si applichino le disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2.

L'art. 10, comma 1 disciplina l'ordine di allontanamento adottato dagli organi accertatori ai sensi dell'art. 9, comma 1-3 e prevede altresì che copia del provvedimento sia trasmessa al Questore (con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le — non meglio precisate — condizioni).

L'art. 10, comma 2 infine prevede che «Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9. commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto». Per la violazione di detto divieto è prevista la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno.

In definitiva, i citati articoli delineano una fattispecie a formazione progressiva in cui le varie misure preventive approntate dall'ordinamento a tutela della c.d. sicurezza urbana sono via via aggravate, fino a culminare — nel caso di violazione del provvedimento del Questore (c.d. «Daspo urbano») — in un reato contravvenzionale (quello per l'appunto previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 e non il reato di carattere più generale di cui all'art. 650 c.p. indicato originariamente in imputazione).

La normativa in questione fa sorgere plurimi dubbi di compatibilità con costituzionali.

3. I vari profili di illegittimità

3.1 Un primo profilo di possibile illegittimità viene in rilievo rispetto al disposto dell'art. 16 e dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del prot. n. 4 CEDU.

3.1.1 Il provvedimento del Questore, disciplinato dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, comporta per il suo destinatario una limitazione della libertà di circolazione: gli inibisce infatti l'accesso per un lungo periodo di tempo ad alcune aree cittadine. Nel caso di specie si tratta della principale stazione ferroviaria di Firenze, alcuni spazi della quale sono normalmente accessibili liberamente, non essendovi cancelli, porte o altro tipo di barriere. In base al combinato disposto dell'art. 9, commi 1, 2 e 3 e dell'art. 10, d.l. n. 14/2017, in presenza di apposite previsioni nei regolamenti di Polizia urbana, si potrebbe peraltro trattare anche di aree su cui insistano presidi sanitari, scuole, plessi scolastici esiti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico.

3.1.2 L'art. 16 della Costituzione garantisce la libertà di circolazione delle persone, facendo salve solo «le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza».

Con riguardo alla disciplina qui censurata non si pone con tutta evidenza una questione afferente a «motivi di sanità». Occorre allora esaminare se le limitazioni previste dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 possano trovare la propria legittimazione in motivi di «sicurezza».

La Corte costituzionale in più occasioni ha affrontato la questione di quale sia il significato da attribuire a tal fine al termine «sicurezza».

In particolare, fin dagli inizi della sua attività, la Corte — occupandosi di altra misura di prevenzione — ha affermato che «sembra razionale e conforme allo spirito della Costituzione dare alla parola «sicurezza» il significato di situazione nella quale sia assicurato ai cittadini, per quanto è possibile, il pacifico esercizio di quei diritti di libertà che la Costituzione garantisce con tanta forza. Sicurezza si ha quando il cittadino può svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale; è l'«ordinato vivere civile», che è indubbiamente la meta di uno Stato di diritto, libero e democratico» (così sentenza n. 2 del 1956).

3.1.3 L'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 subordina l'adozione del citato provvedimento del Questore, oltre che alla reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi 1 e 2, anche alla circostanza che «dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza».

3.1.4 In primo luogo, il concetto di sicurezza recepito dal d.l. n. 14/2017 appare molto più esteso di quello fatto proprio dall'art. 16 Cost.

3.1.4.1 Il d.l. n. 14/2017 fornisce all'art. 1 una definizione della «sicurezza integrata». «Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, atta promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.»

All'art. 4 segue poi una definizione della «sicurezza urbana»: «Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città. da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevali livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti focali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni».

3.1.4.2 Con il primo concetto viene quindi valorizzato il dato della *governance* multilivello, prevedendo il necessario coordinamento tra autorità operanti in diversi ambiti di competenza, in funzione dell'attuazione di un sistema unitario di sicurezza che garantisca il benessere delle comunità territoriali.

Il secondo concetto si caratterizza invece sotto il profilo spaziale, per la sua correlazione alle problematiche particolari proprie dei grandi centri urbani.

3.1.4.3 La Corte costituzionale — chiamata più volte negli ultimi anni a pronunciarsi circa la legittimità di leggi regionali per denunciata violazione del riparto di competenze di cui all'art. 117 Cost. — ha sottolineato che il d.l. n. 14/2017 ha accolto una nozione ampia e pluralista di sicurezza: accanto alla sicurezza in senso stretto (o sicurezza primaria), che costituirebbe il nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera *h)* Cost., vi è una sicurezza «in senso lato» (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale (così Corte cost. sentenza n. 285/2019).

3.1.4.4 Al di là del profilo del riparto di competenze, il dato che ne risulta è quello di un concetto di sicurezza «onnivoro» (com'è stato qualificato in dottrina dai primi commentatori).

In particolare, il citato bene giuridico — oltre agli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile — pare ormai ricomprendere nella prospettiva del d.l. n. 14/2017 anche profili di carattere estetico o comunque afferente ai costumi o al senso di «opportunità», come il «decoro».

3.1.4.5 Per quanto la terminologia impiegata non sta perfettamente corrispondente, la «sicurezza» il pericolo per la quale legittima ai sensi dell'art. 10, comma 2 il provvedimento del Questore pare doversi intendere in tale senso molto ampio, plurimi elementi deponendo in tal senso.

Innanzi tutto, il capo II del decreto fa espresso riferimento nel titolo al «decoro urbano»; l'art. 9, che prevede le condotte la cui reiterazione legittima il provvedimento del Questore, è inoltre rubricato «Misure a tutela del decoro di particolari luoghi»; la stessa tipologia di alcune di queste condotte, previste espressamente dall'art. 9, comma 2, pare inoltre implicare un riferimento ad aspetti che esorbitano rispetto ai presupposti di un ordinato vivere civile. Pare inoltre significativo il fatto che nell'art. 10, comma 2 il temine «sicurezza» non sia accompagnato dall'aggettivo «pubblica» né sia associato all'ulteriore concetto di «ordine» (come invece avviene in altre disposizioni dello stesso decreto).

Già il comunicato stampa del Governo del 10 febbraio 2017 dava del resto atto dell'approvazione nel corso della seduta n. 12 del Consiglio dei ministri di un provvedimento che «interviene altresì rafforzando l'apparato sanzionatorio ammnistrativo, al fine di prevenire fenomeni di criticità sociale suscettibili di determinare un'influenza negativa sulla sicurezza urbana, anche in relazione all'esigenza di garantire la libera accessibilità e fruizione degli spazi e delle infrastrutture delle città, prevedendo, fra l'altro, la possibilità di imporre il divieto di frequentazione di determinali pubblici esercizi e aree urbane ai soggetti condannati per reati di particolare allarme sociale».

3.1.5 Dunque, la normativa in questione consente limitazioni alla libertà di circolazione in funzione della tutela di interessi (la sicurezza urbana) che trascendono la sicurezza di cui all'art. 16 Cost.

3.1.6 Né può essere il Legislatore ordinario a fissare per legge (o per decreto-legge) il contenuto del concetto di sicurezza di cui alla norma costituzionale: diversamente opinando, la garanzia costituita da quest'ultima risulterebbe vanificata o comunque facilmente aggirabile (si legittimerebbe cioè in sostanza una «truffa delle etichette», permettendo al Legislatore di scegliere liberamente, con un'apposita definizione, quali circostanze o interessi consentano di limitare la libertà costituzionalmente tutelata).

3.1.7 Vi è poi da rilevare che la Corte costituzionale ha affermato in più occasioni che «il precetto di cui al detto art. 16 non preclude al legislatore la possibilità di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione (sentenze nn. 51 del 1991, 12 del 1965 e 64 del 1963). In particolare l'uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, può essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanità, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere. La tipologia dei limiti (divieti, diversità temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorità tenendo conto dei vari elementi in gioco: diversità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'uso indiscriminato del mezzo privato. Si tratta pur sempre, però, di una disciplina funzionale alla pluralità degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza» (sentenza n. 264 del 1996).

Premesso che non tutti gli interessi pubblici sono riconducibili ai concetti di sicurezza e sanità, la Corte ha quindi ammesso che il legislatore possa adottare misure che influiscano sul movimento della popolazione per ragioni di pubblico interesse diverse dalla sicurezza e dalla sanità; ma — perché il disposto dell'art. 16 Cost. mantenga il suo valore di garanzia dei diritti individuali — pare potersi affermare, da un lato, che tali misure debbano avere carattere generale e non riguardare il singolo individuo e, dall'altro, che tale incidenza debba essere indiretta (come per l'appunto nel caso esaminato dalla Corte nella sentenza citata, in cui oggetto di disciplina era l'uso delle strade e in particolare l'istituzione di una tariffa per alcune strade, che solo indirettamente si riverberava sulla libertà di circolazione dei singoli).

Nel caso ora in esame, invece, il provvedimento previsto dall'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 incide — in funzione della tutela di un interesse che trascende la sicurezza in senso stretto di cui all'art. 16 Cost. — direttamente sulla libertà di circolazione del singolo individuo.

3.1.8 In secondo luogo — se già un simile concetto di sicurezza e correlatamente il pericolo per la stessa non sembrano idonei a selezionare adeguatamente le condotte che giustifichino ai sensi dell'art. 16 Cost. una limitazione della libertà di circolazione — tale *vulnus* sembra ulteriormente accentuato dalla formulazione assolutamente generica dell'art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017. Tale disposizione non richiede infatti la sussistenza di un pericolo per la sicurezza, e cioè che sia probabile il verificarsi di un pregiudizio per la sicurezza, ma semplicemente che «dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza»: è cioè sufficiente una mera possibilità non qualificata.

3.1.9 Considerato che il divieto di accesso disposto dal Questore sacrifica un diritto fondamentale del destinatario, pare doversi dubitare della legittimità della citata norma sotto il profilo del principio di proporzionalità/ragionevolezza dell'intervento legislativo *ex* art. 3 Cost., da intendersi quale «proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (Corte costituzionale sentenza n. 1130/1988; sull'esigenza che le limitazioni previste dalla legge ai diritti fondamentali siano idonee, necessarie e proporzionate in senso stretto rispetto alla finalità legittima perseguita, si veda anche, da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 5/2023): viene cioè imposto un sacrificio ad un diritto fondamentale senza che ciò sia strettamente necessario, essendo solo meramente eventuale il pericolo per l'interesse che il legislatore intende tutelare (per di più delineato in termini particolarmente generici, quasi onnicomprensivi).

Si rilevi incidentalmente (solo incidentalmente, in quanto la questione non è strettamente rilevante nel caso di specie) che la libertà di circolazione, meritevole di tutela in sé, è a sua volta funzionale al soddisfacimento da parte dell'individuo di ulteriori esigenze o comunque alla coltivazione di ulteriori interessi (rapporti familiari, aggregazione, studio, cultura, arte, contatto con la natura, ecc.); la disciplina qui censurata — che, ove integrata dai regolamenti di Polizia urbana, consente che le limitazioni alla libertà di circolazione interessino numerose aree cittadine — si è invece preoccupata di assicurare la compatibilità del divieto imposto dal Questore soltanto con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3.1.10 La citata scelta legislativa, che ha portato ad una descrizione in termini molto ampi e generici dei presupposti della misura, comporta inoltre che vengano lasciati all'autorità amministrativa (Questore) margini di apprezzamento troppo ampi, con conseguente *vulnus* al principio — affermato dalla Corte EDU nella sentenza .... proprio con riguardo alla libertà di circolazione tutelata dall'art. 2 del prot. n. 4 CEDU — secondo cui ogni norma che costituisca la base legale di un'interferenza nei diritti fondamentali della persona deve essere connotata da sufficiente precisione e determinatezza, sì da offrire effettiva protezione contro le ingerenze arbitrarie da parte delle autorità pubbliche (rischio che ove la misura sia applicata da un'autorità amministrativa anziché da quella giudiziaria appare ancora più marcato, in un contesto di minori garanzie complessive). Nel caso di specie la non chiarissima descrizione della condotta di cui all'art. 9 comma 1, il concetto onnivoro o quanto meno ambiguo di sicurezza recepito dall'art. 10, comma 2 e la circostanza che sia sufficiente un pericolo anche solo eventuale per la sicurezza stessa al fine di legittimare il provvedimento del Questore sono tutti elementi che rendono la norma non sufficientemente precisa e determinata, sì da lasciare l'individuo esposto al sostanziale arbitrio dell'autorità amministrativa.

3.1.11 Gli elementi sopra menzionati di carattere letterale e sistematico non paiono consentire un'interpretazione della norma censurata conforme ai principi costituzionali evocati: si tratterebbe infatti in sostanza di stravolgerne la portata e non semplicemente d'interpretarla.

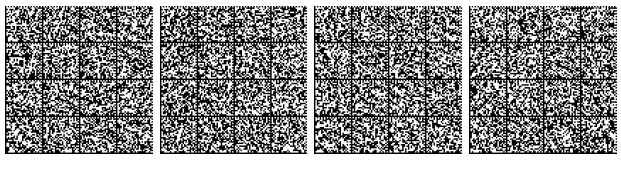

3.2 L'art. 10 e l'art. 9, decreto-legge n. 14/2017 paiono contrari agli articoli 16 e 3 della Costituzione anche sotto altro profilo.

3.2.1 Si è visto che l'art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14/2017 subordina il provvedimento di divieto del Questore — sia pur con le criticità sopra esaminate — alla sussistenza di un possibile pericolo per la sicurezza.

L'art. 9, comma 1 e l'art. 10, comma 1, decreto-legge n. 14/2017 invece, nel disciplinare l'ordine di allontanamento impartito dagli organi accertatori, non fanno alcun cenno a possibili motivi di sicurezza (o di sanità). Si contempla cioè l'allontanamento per 48 ore dal luogo in cui è stata tenuta la condotta di cui all'art. 9 (comma 1 o comma 2), con conseguente limitazione della libertà di circolazione del destinatario (nei lavori parlamentari si rinviene — nelle parole della relatrice per la maggioranza — l'affermazione secondo cui «l'ordine di allontanamento imposto dal sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza, sembra configurare una forma di mini-Daspo») e con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione, senza che tutto ciò sia legato a possibili ragioni di sicurezza o sanità, in violazione dell'art. 16 Cost. Anche perché l'applicazione della misura di prevenzione (atipica) in questione consegue automaticamente alla rilevazione da parte dell'organo accertatore delle condotte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9, senza che il predetto organo abbia un potere di apprezzamento al riguardo; già il Servizio studi della Camera, in fase di conversione del decreto, evidenziava peraltro una possibile criticità in merito (così la scheda di lettura n. 541/1: «L'applicazione della misura consegue dunque automaticamente alla commissione di illeciti amministrativi. La Corte costituzionale ha più volte dichiarato l'illegittimità costituzionale di presunzioni assolute di pericolosità sociale: così con riferimento alle misure di sicurezza (sentenze n. 1/1971, n. 139/1982, n. 249/1983, n. 1102/1988), in materia di preclusione all'accesso a misure alternative alla detenzione (sentenza n. 78/2007) e di effetti penali della condanna (n. 78/2007)»).

3.2.2 Si potrebbe obiettare che tale profilo d'illegittimità non è rilevante ai fini del giudizio *a quo*, avente ad oggetto il reato integrato dalla violazione del provvedimento del Questore *ex* art. 10, comma 2, decreto-legge n. 14/2017 e non dalla violazione dell'ordine di allontanamento di cui alla prima norma dello stesso articolo; in base al dato letterale della norma, il provvedimento del Questore d'altro canto ha quale presupposto solo la reiterazione delle condotte e il pericolo per la sicurezza, e non anche i precedenti provvedimenti di allontanamento.

3.2.3 Tuttavia, come si è già evidenziato, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10, decreto-legge n. 14/2017, se lette congiuntamente, paiono delineare una fattispecie a formazione progressiva: allorché è posta in essere la prima condotta illecita viene applicata una sanzione amministrativa ed è disposto l'ordine di allontanamento, la cui violazione comportare un'ulteriore sanzione pecuniaria; in caso di reiterazione, vengono disposti una nuova sanzione e un nuovo ordine di allontanamento e in più il Questore — se ravvisa un potenziale pericolo per la sicurezza — può disporre il divieto di accesso, la cui violazione integra il reato contravvenzionale.

In tale quadro, l'ordine di allontanamento — indipendentemente dal dato letterale (che sembra prescinderne) — pare allora essenziale perché la norma che contempla il successivo provvedimento del Questore non sia viziata da irragionevolezza.

In effetti, la gradualità del citato inasprimento delle misure preventive pare tanto più necessaria ove si consideri che le condotte descritte all'art. 9, comma 1 e 2, decreto-legge n. 14/2017 potrebbero non avere una propria autonoma rilevanza o — per lo più — costituire meri illeciti amministrativi.

3.2.4 Se allora la Corte costituzionale dovesse ritenere le norme di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 10, comma 1, decreto-legge n. 14/2017 illegittime per violazione dell'art. 16 Cost., l'intero costrutto sopra descritto perderebbe ragionevolezza.

3.2.5 Non è possibile interpretare gli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1, decreto-legge n. 14/2017 nel senso che l'ordine di allontanamento per 48 ore postuli esigenze di sicurezza: da un lato nelle citate norme non vi è alcun cenno a motivi di sicurezza; dall'altro, come si è visto, le disposizioni in questione non lasciano alcun margine di apprezzamento all'organo accertatore, per cui quest'ultimo al momento dell'accertamento della condotta illecita deve sempre disporre l'allontanamento (a prescindere da qualunque pericolo per la sicurezza).

3.3 Un ulteriore profilo di illegittimità per violazione dell'art. 3 Cost. si ravvisa nell'individuazione delle condotte illecite operata dall'art. 9, comma 1 (e comma 2) d.lg. n. 14/2017.

3.3.1 Il legislatore ha cioè previsto l'ordine di allontanamento e il provvedimento di divieto di accesso nei confronti di chi — violando i divieti di stazionamento o di occupazione di spazi — tenga condotte che impediscano l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture dei trasporti, condotte che potrebbero non avere alcuna rilevanza penale (così come non hanno rilevanza penale l'ubriachezza, gli atti contrari alla pubblica decenza, ecc.), non prevedendo viceversa analoghe misure nei confronti di chi — all'interno delle medesime aree — commetta fatti ben più pericolosi per la sicurezza.

3.3.2 Il clochard che dorma per terra, in corrispondenza di uno degli ingressi della stazione ferroviaria o nel sottopassaggio della metropolitana, così di fatto impedendo l'accesso o la regolare fruizione del servizio, è passibile delle citate misure di prevenzione.

Lo stesso dicasi per il questuante insistente che si sia collocato dinanzi alla biglietteria automatica, o per l'ubriaco (non necessariamente molesto) che viaggi a bordo di un tram, o per il venditore abusivo di fazzoletti e accendini che operi nell'atrio di una fermata della metropolitana, o per chi alla sezione arrivi di un aeroporto venda senza autorizzazione biglietti di accesso a manifestazioni sportive.

3.3.3 Simili misure non sono previste invece per chi — nelle stesse aree, ma senza violare divieti di stazionamento o di occupazione di spazi — ad esempio partecipi a risse (art. 588 c.p.) o ponga in essere condotte di minacce (art. 612 c.p.), di percosse (art. 581 c.p.) o di lesioni (art. 582 c.p.) oppure porti armi bianche (art. 699 c.p.) o oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo (art. 4, legge n. 110/1975) o faccia accensioni ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.); condotte magari tenute in modo abituale o comunque reiteratamente.

Si tratta peraltro di reati per i quali l'arresto in flagranza non è possibile o è possibile solo a talune condizioni, che potrebbero non essere integrate; la finalità preventiva non può dunque essere svolta dall'arresto.

3.3.4 Avendo riguardo al bene giuridico della sicurezza, il legislatore avrebbe dovuto dedicare la propria attenzione innanzi tutto a simili comportamenti, decisamente più pericolosi, piuttosto che a quelli molto meno gravi per i quali invece le predette misure sono state previste.

3.3.5 L'art. 10, comma 5, decreto-legge n. 14/2017 prevede che «Nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'art. 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, di accedere a luoghi o aree specificamente individuati».

Tuttavia, il citato divieto parrebbe poter essere imposto dal giudice solo in caso di concessione della sospensione condizionale della pena, con la conseguenza che il divieto in questione non potrà essere imposto nei casi in cui non vi siano i presupposti per detta concessione (magari perché il soggetto sia pluripregiudicato) o nei casi in cui il giudizio si svolga davanti al Giudice di pace.

In secondo luogo, il citato divieto non può essere imposto in caso di condanna per reati che non siano contro la persona o il patrimonio.

In ogni caso, a fronte di condotte meno gravi quali quelle descritte dai commi 1 e 2 dell'art. 9 il provvedimento sarebbe adottato dal Questore, dunque in tempi prevedibilmente più veloci, e sarebbe immediatamente esecutivo; nel caso invece dei reati contro la persona o il patrimonio, il divieto di accesso imposto dal giudice avrebbe effetto al momento del passaggio in giudicato della sentenza e quindi dopo un lasso di tempo molto elevato.

3.3.6 Anche in questo caso nessuna interpretazione conforme risulta possibile in ragione del dato testuale della legge.

3.4 In ragione della tipologia e della pluralità dei vizi denunciati si ritiene di non richiedere una pronuncia manipolativa, bensì una pronuncia di carattere ablativo.

D'altro canto, non pare che un simile esito darebbe luogo a «insostenibili vuoti di tutela» per interessi costituzionalmente rilevanti.

P.Q.M.

Visti gli articoli 134 Cost., 23 ss. legge n. 87/1953,

Ritenuta d'ufficio la questione rilevante e non manifestamente infondata.

Solleva questione di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1 e 2, decreto-legge n. 14/2017, come convertito, per violazione dell'art. 16 e dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 2 del prot. n. 4 CEDU.

Sospende il giudizio in corso, ed i relativi termini di prescrizione, fino alla definizione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

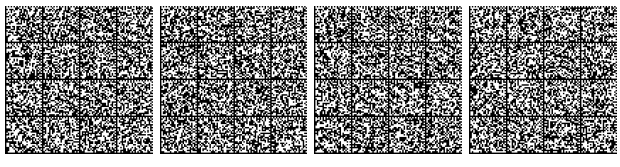

Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale della presente ordinanza e degli atti del procedimento, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte comunicazioni e notificazioni di cui al successivo capoverso.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per la successiva trasmissione del fascicolo processuale alla Corte costituzionale.

Dà atto, anche ai fini di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 87/1953, che la presente ordinanza è stata letta in udienza e che, pertanto, essa deve intendersi notificata a coloro che sono o devono considerarsi presenti. ex *art. 148, comma 5 del codice di procedura penale.*

Firenze, 30 gennaio 2023

Il Giudice: ATTINÀ

23C00047

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GUR-011) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

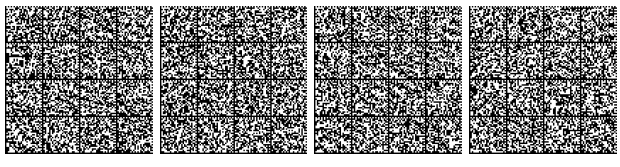

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

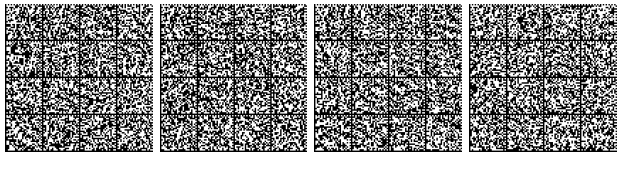

45-4105002303 15
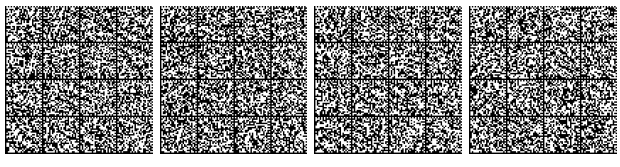
€ 4,00